



Aree Protette
Alpi Cozie

Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.24 DEL 06/08/2021

OGGETTO: Adozione Regolamento delle Aree protette delle Alpi Cozie.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di agosto alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede dell'Ente in Avigliana, si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

AMMINISTRATORI	PRESENZE
TABASSO Remo	Sì
BORRA Paola	Sì
CHIADO' FIORIO TIN Antonio	Sì
ROLLE Giovanni	Sì
TOTINO Roberto	Sì
TRIVERO Franco	Sì

La presidenza della seduta ai sensi dell'art.6 dello Statuto dell'Ente è in capo al Vice Presidente Remo Tabasso.

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO

Richiamato l'art. 24 c.1 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che prevede che i soggetti gestori delle aree protette adottino il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7 della medesima legge;

Visto il testo del "Regolamento delle Aree protette delle Alpi Cozie" redatto dagli uffici dell'Ente;

Ritenuto di apportare le seguenti modificazioni:

- art. 8 – Aggiungere il comma 7 *"E' concesso l'accesso a cavallo o con altri animali da soma per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali."*
- Art.11 – Comma 2. Dopo le parole *"ferma restando la non utilizzazione della stazione di pompaggio"* aggiungere le parole *"del Consorzio"*; il testo integrato risulta come segue: *"2. Il presente regolamento vieta la balneazione nelle zone di protezione naturalistica ed ambientale, opportunamente individuate e segnalate sul Lago Grande. Il presente regolamento vieta altresì la balneazione sul Lago Piccolo di Avigliana, ad esclusione delle acque prospicienti la spiaggia dell'area attrezzata FIPSAS, di fronte al bar, tra il Rio Grosso di Trana per una profondità non superiore ai 20 m dalla linea di battigia, ferma restando la non utilizzazione della stazione di*

pompaggio del Consorzio delle Gerbole.”

- Art.16 – Comma 3. Dopo le parole “*nella cartografia di cui all’art. 1*” aggiungere “*su cui sono riportate anche le aree di divieto di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.*”. Il testo integrato risulta come segue: “*In tutto il territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è fatto divieto di esercitare lo sci fuoripista. È consentito l’uso di racchette da neve e di sci di qualsiasi tipo per escursioni sui tracciati corrispondenti alle strade del Parco e nelle aree appositamente individuate nella cartografia di cui all’art. 1, su cui sono riportate anche le aree di divieto di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.*”
- Art.24 – Comma 1. Viene richiesto di inserire nell’articolo la previsione degli interventi di controllo faunistico. L’argomento specifico è trattato dall’art.33 della l.r.19/2009, espressamente citato nel comma, per cui tali interventi sono già normati nell’articolato in esame.

Ritenuto, alla luce delle modifiche intervenute di poter adottare il regolamento al fine:

- di acquisire il parere obbligatorio della Comunità delle aree protette di cui all’art.18 c.2 lett. c) della l.r. 19/09;
- dell’invio alla consultazione per la promozione del territorio per l’acquisizione di eventuali osservazioni;

Vista la L.R. 7/2001;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione;

Visto l’esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:

- Votanti: 6
- Favorevoli: 6
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

- di adottare, al fine:
 - di acquisire il parere obbligatorio della Comunità delle aree protette di cui all’art.18 c.2 lett. c) della l.r. 19/09;
 - dell’invio alla consultazione per la promozione del territorio per l’acquisizione di eventuali osservazioni;
- il “Regolamento delle Aree protette delle Alpi Cozie” di cui all’art. 24 c.1 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nella versione integrata con le modifiche descritte in premessa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all’indirizzo <https://www.parchialpicozie.it/>

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Il Vice Presidente dell’Ente
Firmato digitalmente

Tabasso Remo

